



# COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

## REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2011 del 24/11/2011

Entrato in vigore il 24/11/2011

## INDICE

ARTICOLO	1 - Oggetto e finalità
ARTICOLO	2 - Modalità
ARTICOLO	3 - Informazione sull'esistenza di telecamere
ARTICOLO	4 - Rispetto della privacy
ARTICOLO	5 - Tutela dei dati sensibili
ARTICOLO	6 - Ambito di trasmissione e commercializzazione
ARTICOLO	7 - Interviste
ARTICOLO	8 - Norma di rinvio
ARTICOLO	9 - Entrata in vigore

## **ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di video-ripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale, che saranno effettuate nei modi previsti dal successivo articolo 3.
2. Il Comune di Alpignano attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

## **ARTICOLO 2 MODALITA'**

1. Le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari sono effettuate direttamente dall'Ente, tramite proprio personale, ovvero, tramite impresa incaricata.
2. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.
3. L'attività di video-ripresa delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:
  - a) – riprese effettuate direttamente dal Comune –
  - b) – riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca –Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le emittenti che desiderino effettuare riprese dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalla Legge e dai Regolamenti per ordinare il miglior svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

## **ARTICOLO 3 INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI TELECAMERE**

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, vengano affissi specifici cartelli.

## **ARTICOLO 4**

### **TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA PRIVACY**

1. Le riprese delle sedute consiliari devono essere orientate in modo tale da non riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Alpignano è individuato titolare dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il CED (Centro Elaborazione Dati).
3. E' ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese, l'incaricato della ripresa e della successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento del sito internet del Comune.
4. Gli aventi diritto alla partecipazione al Consiglio Comunale, devono manifestare al Presidente del Consiglio il loro eventuale dissenso alle riprese, preventivamente e per iscritto.

## **ARTICOLO 5**

### **TUTELA DEI DATI SENSIBILI**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio richiama i Consiglieri ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, onde evitare la divulgazione di dati personali non attinenti alla discussione, inutili ed inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti od oggetto di discussione.
2. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili dal Decreto Legislativo n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, non potranno essere divulgate le riprese audiovisive, ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
4. Parimenti non potranno essere divulgate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, costituiscano dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di provvedimenti di carattere penale.
5. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, sulla

base di richieste pervenute in tal senso, da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali presenti alla seduta.

## **ARTICOLO 6 AMBITO DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**

1. Le riprese della seduta del Consiglio comunale dovranno riportare fedelmente e senza tagli i vari punti iscritti e discussi all'Ordine del Giorno.

Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori proponenti e dei componenti il Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

Non è consentita la manipolazione delle riprese effettuate.

La pubblicazione delle riprese deve essere fedele a quanto avvenuto in sala e non deve presentare opinioni o commenti effettuati successivamente.

2. Sarà unicamente consentita la segmentazione della ripresa ai fini di agevolare l'utenza all'accesso del punto interessato (indice dei punti all'odg).

Per quanto riguarda il punto relativo alle interrogazioni, sarà consentita l'indicizzazione delle interrogazioni medesime.

3. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

4. Agli organi di informazione iscritti nel registro del Tribunale, al fine di garantire il diritto di cronaca, sono consentite le riprese e le registrazioni fotografiche dei lavori del Consiglio Comunale, fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio di valutare la compatibilità dei lavori con le modalità di registrazione e ripresa e quindi la facoltà di ordinare l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, ove necessario, con il ricorso alla forza pubblica.

5. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

6. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli articoli 136 e seguenti del Decreto legislativo 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, al quale si fa espresso rinvio.

7. Qualunque evento non previsto dal presente Regolamento verrà valutato – di volta in volta – dalla Conferenza dei Capigruppo.

## **ARTICOLO 7 INTERVISTE**

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della Sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## **ARTICOLO 8 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.